



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO

La Corte di Appello di Salerno - Sezione Lavoro - nelle persone dei
Magistrati:

Dr. Maura STASSANO	Presidente
Dr. Lia DI BENEDETTO	Consigliere relatore
Dr. Arturo PIZZELLA	Consigliere

ha pronunciato in data 24/11/2025 ai sensi dell'art. 127 ter cpc la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio iscritto al **n. 48/2024** del ruolo generale appelli lavoro

TRA

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE -INPS,
in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso
dall'avv. Valentina Bevilacqua, in virtù di procura generale *ad lites* del



23/01/2023 per notaio R. Fantini di Roma, ed elettivamente domiciliato
con pec;

APPELLANTE

E

ABETE GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall'avv. Claudio D'Alessio,
in virtù di mandato in atti, ed elettivamente domiciliato come da pec;

APPELLATO

OGGETTO: indebito pensionistico – opposizione a decreto ingiuntivo.

Appello avverso la **sentenza n. 1835/2023** emessa dal Giudice del lavoro
del Tribunale di Nocera Inferiore.

CONCLUSIONI

Per l'appellante: in riforma della sentenza impugnata, confermare il DI n.
387/2023, con vittoria di spese.

Per l'appellato: rigettare l'appello, con rivalsa di spese.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso monitorio l'INPS, premesso che Abete Giuseppe, ex
Assistente Capo di Polizia di Stato e titolare di pensione dal 16/09/2011,
veniva destituito dall'Amministrazione della Pubblica Sicurezza a
decorrere dal 08/05/2003 ai sensi dell'art. 7, nn. 2 e 4, del DPR n.



737/1981; che di conseguenza i periodi di sospensione cautelare (08/05/2003-08/07/2003 e 11/09/2006-10/09/2011) non erano validi ai fini pensionistici, mentre poteva valere solo il servizio prestato (09/07/2003-10/09/2006 e 01/09/2011-15/09/2011); che l'Ufficio Territoriale di Governo di Napoli informava di quanto sopra l'INPS con nota del 08/08/2017, onde l'Istituto riscontrava un indebito pari a complessivi € 116.534,51 a titolo di trattamento pensionistico ed indennità *una tantum*; tanto premesso, chiedeva al Giudice del lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore di ingiungere ad Abete Giuseppe il pagamento del predetto importo, oltre interessi dal 07/06/2023.

Il Giudice emetteva il DI n. 387/2023.

Con ricorso depositato in data 11/09/2023 Abete Giuseppe proponeva opposizione avverso il DI, eccependo la prescrizione; deduceva altresì la irripetibilità dell'indebito, stante l'assenza di dolo e la sussistenza del legittimo affidamento.

L'INPS si costituiva e chiedeva il rigetto dell'opposizione, deducendone l'infondatezza.

Con sentenza depositata in data 14/12/2023 il Giudice di primo grado revocava il DI.



Avverso tale pronunzia l'Istituto proponeva appello con ricorso depositato in data 09/02/2024.

L'appellante ribadiva che, contrariamente a quanto ravvisato dal Tribunale, non erano applicabili i principii che regolavano l'indebito previdenziale né i profili invocati da Abete (assenza di dolo ed esistenza del legittimo affidamento), trattandosi invece di fattispecie disciplinata dall'art. 2033 cod civ.

Eccepiva che non vi era stato alcun errore riconducibile all'Istituto, e che l'indebito scaturiva *ex lege* dalla destituzione disposta da altra Amministrazione e dipendeva dal venire meno *ab origine* del diritto alla pensione.

Concludeva chiedendo di rigettare l'opposizione e di confermare il DI n. 387/2023.

L'appellato si costituiva con memoria difensiva depositata in data 12/03/2025, in cui chiedeva il rigetto del gravame dell'INPS.

La causa veniva decisa in camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 ter cpc, sostituendo l'udienza con il deposito di note scritte.

MOTIVI DELLA DECISIONE



Preliminarmente si rammenta che non sussistono dubbi circa la giurisdizione dell'adito Giudice del lavoro.

Come ribadito anche di recente dalla S.C., appartiene alla Corte dei Conti *“la controversia sugli atti di recupero di ratei erogati ed indebitamente percepiti se dell'indebito controverso occorra accertare in giudizio l' an e/o il quantum del rapporto pensionistico, non anche quando si discuta solo della sussistenza o meno dei presupposti e/o delle condizioni di legge per il recupero di un indebito già certo e quantificato, spettando in questo secondo caso la giurisdizione al giudice ordinario”* (Cass. sez. lav. n. 14673/2025, che richiama sul punto Cass. Sez. Unite n. 9436/2023).

Poiché la presente controversia non riguarda l'accertamento del diritto alla pensione, ma si riferisce solo all'indebito riscontrato dall'INPS per i ratei già corrisposti ad Abete, la cognizione spetta pacificamente al Giudice del lavoro.

Nel merito, l'appello dell'INPS è fondato.

L'appellato era titolare di pensione, già riconosciuta a decorrere dal 16/09/2011 ed erogata dall'INPS.

Costituisce circostanza pacifica in giudizio, oltre che documentata, l'avvenuta destituzione di Abete Giuseppe dalla Polizia di Stato a



decorrere dal 08/05/2003 con DM 09/03/2017, per effetto della conclusione del procedimento disciplinare instaurato per i gravi reati posti in essere dal dipendente (v. nota del Ministero dell'Interno n. 333/H/180127 del 11/04/2017 e i relativi allegati prodotti nel fascicolo telematico).

Non è controverso neppure che, a seguito della destituzione, non possano computarsi ai fini del trattamento pensionistico i periodi in cui Abete è stato sottoposto a sospensione cautelare (08/05/2003-08/07/2003 e 11/09/2006-10/09/2011), restando utilizzabile solo il servizio prestato di fatto (09/07/2003-10/09/2006 e 01/09/2011-15/09/2011), con conseguente insussistenza dell'anzianità contributiva necessaria per l'attribuzione della pensione.

L'INPS è stato informato di quanto sopra con nota del 08/08/2017 e, eseguiti i ricalcoli, ha riscontrato a carico di Abete un indebito per la prestazione indebitamente erogata dal 16/09/2011 al 30/11/2017 (€ 111.664,52 a titolo di ratei di pensione, ed € 4.869,99 a titolo di indennità *una tantum*).



L'ente previdenziale ha comunicato all'interessato con missiva del 15/03/2023 l'esito delle verifiche, chiedendo la restituzione dell'indebito e prospettando la possibilità di una rateizzazione.

Nel proporre l'opposizione avverso il DI n. 387/2023, Abete non ha smentito tali elementi fattuali, già documentati dall'Istituto.

Egli ha invece eccepito la prescrizione, ed ha altresì invocato sia il legittimo affidamento, generato dall'avvenuta erogazione della pensione ad opera dell'INPS, sia l'assenza di dolo.

Il Tribunale nella sentenza qui gravata ha ritenuto non ripetibile l'indebito ravvisando un errore dell'INPS per *“non aver rappresentato in alcun modo all'interessato all'epoca dei versamenti che i pagamenti erano suscettibili di revisione retroattiva”*, ed ha esposto che *“la liquidazione incondizionata e priva di riserve abbia assunto ai fini che qui rilevano connotazioni erronee, inducendo nel percipiente il convincimento della correttezza della fruizione, utilizzata d'altronde considerata la natura dei versamenti per esigenze latu sensu alimentari”*; *“manca alla luce di quanto sopra, il dolo dell'interessato”* (v. pag. 2 della sentenza di primo grado).

Tale motivazione non è condivisibile.



La Corte dei Conti, in un caso sovrapponibile a quello che qui ci occupa (destituzione con efficacia retroattiva di un Sovrintendente Capo della Polizia di Stato, già sospeso cautelamente dal servizio e titolare di pensione, con conseguente revoca del trattamento pensionistico per venire meno dei requisiti di legge) ha statuito che: *“In materia, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, la sanzione disciplinare espulsiva retroagisce al momento dell'adozione della sospensione cautelare (cfr. ex plurimis, Sez. Giur. Umbria, sent. n. 92/2018; questa Sez. I^a App, sent. n. 159/2017; CdS, Sez. VI, sent. n. 487/2002). La ragione principale dell'effetto retroattivo consiste nella particolare natura della sospensione cautelare, " i cui effetti provvisori e interinali sono destinati a venir rimossi dal provvedimento definitivo" (CdS, Sez. VI, sent. n. 487/2002, cit.). Tale effetto sostitutivo deve necessariamente concretizzarsi in modo retroattivo, a far data dal termine iniziale della sospensione cautelare”* (C. Conti n. 305/2020).

A sostegno della *“vincolata retroattività del provvedimento espulsivo”*, la predetta pronunzia della Corte dei Conti ha ribadito che *"costituisce ius receptum che stante la natura propria del provvedimento cautelare di sospensione dal servizio preordinato alla sanzione espulsiva, la successiva*



destituzione dall'impiego operi retroattivamente con effetto dal momento dell'irrogazione della sospensione stessa, per cui, evidentemente, il rapporto di lavoro deve ritenersi estinto a tutti gli effetti, compreso quello del trattamento di quiescenza con decorrenza coincidente con l'inizio della sospensione cautelare dal servizio".

Il periodo della sospensione cautelare dal servizio disposta *illo tempore*, dunque, non è utile agli effetti giuridici, assistenziali e previdenziali, onde va riesaminata *ex lege* la sussistenza dei presupposti per il diritto alla pensione già all'epoca attribuita (anzianità contributiva ed anagrafica).

"In tema di effetti sul trattamento di quiescenza del provvedimento di destituzione a carico dell'impiegato sottoposto a sospensione cautelare, condannato in sede penale e successivamente attinto da provvedimento espulsivo, il prevalente orientamento giurisprudenziale ritiene, infatti, che le norme applicabili siano quelle relative al momento del collocamento a riposo. Nel caso di dipendente colpito da pregressa sospensione cautelare, secondo la già richiamata giurisprudenza amministrativa, il provvedimento di destituzione retroagisce sin dall'inizio della sospensione cautelare, anche per quanto riguarda il trattamento di quiescenza"; "Ne consegue che non va riconosciuto e, soprattutto, conteggiato, ai fini del



trattamento pensionistico, il periodo di sospensione cautelare sofferta dal dipendente poi destituito” (Corte dei Conti n. 305/2020).

Anche il Giudice amministrativo ha affermato che *“Il provvedimento disciplinare di licenziamento (o destituzione) è normalmente ritenuto atto ad efficacia retroattiva, quando siano intervenuti sospensione cautelare dal servizio e procedimento penale concluso con condanna, o comunque con accertamento di responsabilità per i medesimi fatti (Cons. St., sez. IV, 7.3.2001, n. 1312 e 28.5.1999, n. 888; Cons. St., sez. VI, 22.3.2001, n. 1695 e 13.5.2011, n. 2916). Detta retroattività va ricondotta alla data di intervenuta sospensione cautelare dal servizio, quando quest'ultima risulti disposta appunto per i fatti, oggetto di valutazione di responsabilità, in sede prima penale e poi disciplinare (sotto quest'ultimo profilo, non senza riconsiderazione dell' intera fattispecie, nell'ottica di interesse pubblico propria del rapporto di impiego: cfr. Cons. St., Ad.Plen., 28.2.2002, n. 2, punto 8.1.). La natura cautelare e provvisoria del provvedimento di sospensione, d'altra parte, impone che gli effetti temporanei siano rimossi e sostituiti dal provvedimento conclusivo del procedimento disciplinare, con naturale retrodatazione della cessazione del rapporto, in caso di intervenuta destituzione (Cons. St., sez. IV, 19.6.1980, n. 640, nonché*



Cons. St., sez. VI, n. 2916/2006 cit.)” (così testualmente Cons. Stato, Sez.

VI, sent. n. 4393 del 03/09/2013).

La Corte di Cassazione a sua volta ha ritenuto che, in caso di cessazione per legge del trattamento pensionistico, stante il venire meno dei presupposti che giustificavano la sua originaria erogazione, vada applicato l'art. 2033 cod civ, trattandosi di indebito oggettivo, sottratto alla speciale disciplina di irripetibilità che regola l'indebito previdenziale (Cass. n. 14673/2025).

L'irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata a quattro condizioni: il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento; la comunicazione del provvedimento all'interessato; l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore; la insussistenza del dolo dell'interessato (a cui è parificata *"quoad effectum"* la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente); se difetta anche uno solo di tali elementi opera la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c. (Cass. n. 10337/2023).

“A norma del combinato disposto degli artt. 52, l. n. 88/1989, e 13, comma 1, l. n. 412/1991, l'irripetibilità dell'indebito previdenziale è



subordinata alla ricorrenza di quattro specifiche condizioni (pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento dell'ente, comunicazione del provvedimento all'interessato, errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore e insussistenza del dolo dell'interessato, cui è parificata quoad effectum l'omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione che non siano già conosciuti dall'ente competente: così da ult. Cass. n. 10627 del 2021, sulla scorta di Cass. nn. 17417 del 2016 e 14517 del 2020), difettando anche una sola delle quali riprende pieno vigore la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c." (Cass. ord. n. 5984/2022).

Ne consegue che, in caso di assenza di errore imputabile all'ente previdenziale, va applicato l'art. 2033 cod civ.

Nel caso che ci occupa il provvedimento con cui l'INPS ha *illo tempore* attribuito la pensione ad Abete era basato su presupposti e requisiti all'epoca esistenti; tuttavia la sopravvenuta destituzione del dipendente con decorrenza sin dal 08/05/2003 (decorrenza retroattiva prevista per legge e sancita anche dalla giurisprudenza sopra richiamata, e non contestata da Abete) ha comportato il venire meno *ex lege* dei presupposti necessari per l'erogazione della prestazione (anche il venire meno dei



requisiti per la pensione costituisce elemento non controverso nel presente giudizio).

Tanto non è dipeso da un errore dell'INPS, essendo invece riconducibile la destituzione (con le conseguenze sul piano pensionistico) alle determinazioni adottate dal Ministero dell'Interno all'esito del procedimento disciplinare instaurato a carico di Abete per fatti già oggetto di giudizio penale (giudizio penale conclusosi con accertamento della sussistenza dei reati e con declaratoria di non doversi procedere per prescrizione).

In mancanza di errore dell'ente previdenziale, resta applicabile la disciplina dell'indebito oggettivo ex art. 2033 cod civ, con conseguente irrilevanza dei profili addotti da Abete in giudizio e applicati dal Tribunale (affidamento del pensionato, assenza di dolo).

Per quanto riguarda la prescrizione, si rammenta che il termine applicabile è pacificamente decennale, e che l'INPS - notiziato dal Ministero dell'Interno in data 08/08/2017 - ha tempestivamente attivato il recupero con la missiva del 15/03/2023.

Nel caso di specie, infatti, il *dies a quo* della prescrizione non va individuato nella data di avvenuto pagamento dei ratei pensionistici,



atteso che – come sopra precisato - non sussiste alcun errore dell'Istituto previdenziale e l'indebito è scaturito dalle determinazioni adottate da altra Amministrazione con efficacia retroattiva ed incidenti *ex lege* sul trattamento già erogato.

Poiché l'Istituto è venuto a conoscenza della destituzione di Abete solo con la nota del 08/08/2017, la richiesta di restituzione dell'indebito del 15/03/2023 risulta intervenuta entro il decennio.

La pronunzia di primo grado va quindi riformata, dovendosi rigettare l'opposizione proposta da Abete contro il DI n. 387/2023.

Le spese del doppio grado seguono la soccombenza.

Trattandosi di accoglimento del gravame, deve darsi atto che non sussistono i presupposti di cui all'art. 13, co. 1 quater, DPR n. 115/2002.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Salerno, Sezione Lavoro, nella causa **n. 48/2024 R.G.** appelli lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da **INPS** nei confronti di **ABETE GIUSEPPE**, avverso la **sentenza n. 1835/2023** del Giudice del lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:



1)accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione proposta da Abete Giuseppe avverso il DI n. 387/2023;
2)condanna Abete Giuseppe alla rifusione, in favore dell'INPS, delle spese del doppio grado, liquidate in € 6.113,00 per il primo grado e in € 4.996,00 per il secondo grado, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CNA come per legge.

Salerno, 24/11/2025.

Il Consigliere estensore

Dr. Lia DI BENEDETTO

Il Presidente

Dr. Maura STASSANO

